

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

*Ai Signori Prefetti della Sicilia
Ai Signori Presidenti dei Tribunali dell'Isola
Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Ai Signori Presidenti delle Province Siciliane
Ai Signori Sindaci dei Comuni Siciliani
Alle Associazioni di Comuni e province rappresentate
nella Conferenza Regione – Autonomie Locali
Alle Società di Ambito in liquidazione ex ATO Rifiuti
Alla Camera di Commercio di tutte le Province dell'Isola
All'Albo Gestori presso la Camera di Commercio di Palermo
Ai Commissari Straordinari ex Ord. Presid. Regione n.8/RIF del 27.09.2013*

*e p.c.
Al Signor Presidente della Regione Siciliana
Ai Signori Assessori regionali
Alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Sicilia
Ai Signori Questori dell'Isola
Al Comando Regionale della Guardia di Finanza
Al Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri
Alle Direzioni Distrettuali Antimafia della Sicilia
LORO SEDI*

**DIRETTIVA IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI**

ex Ordinanza n. 8/Rif del 27 settembre 2013

Prot. n. ⁴²⁵⁷⁵ del 28/10/2013

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 191 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii. ed il relativo decreto di attuazione adottato con D.P. Reg. n. 12/09;

Vista la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 45 comma 6 della legge regionale n.11 del 12 maggio 2010

Visto l'art. 3, comma 2 della legge regionale n.1 del 7 gennaio 2011;

Visto l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della legge regionale n.26 del 9 maggio 2012;

Visto il D.P. Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;

Visto l'art.1, commi 1,2,3,4,5 e 6 della legge regionale n. 49 del 12 settembre 2012;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Visto l'art. 2 del D.L. n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con L. n. 71 del 24 giugno 2013;

Visto l'Accordo Quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;

Considerato che l'art. 19, comma 2 bis, della legge regionale n.9/2010, prevede: *"...le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione..."*

Tenuto conto che l'attività di contemporanea liquidazione e gestione dei Consorzi e Società di Ambito, per effetto di interventi normativi di modifica della stessa legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, prorogata fino alla data del 30 settembre 2013, continua a determinare, complessivamente, un aggravamento della situazione debitoria generale degli stessi nonché l'impossibilità di attuare una nuova indispensabile

programmazione del ciclo integrato da parte di soggetti giuridici in liquidazione e quindi non più legittimati ad utilizzare le risorse stanziare per il settore anche a livello comunitario;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF del 27 Settembre 2013;

Considerato che la stessa Ordinanza all'art. 5 precisava che l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità avrebbe provveduto a predisporre specifiche direttive in ordine all'applicazione della citata ordinanza;

Sentiti i neo insediati Commissari Straordinari che hanno rappresentato alcune specifiche esigenze applicative;

EMANA LA SEGUENTE
DIRETTIVA GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI IN SICILIA

1. Premessa

Alla data del 30 settembre 2013, come previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010, è cessata ogni attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte delle attuali Società e Consorzi d'Ambito. Nonostante le numerose proroghe e gli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale, gli enti competenti non hanno ultimato le procedure necessarie per l'affidamento definitivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità fissate dalla L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii..

Al fine di evitare il rischio di interruzione del pubblico servizio, con conseguenti problemi di ordine igienico-sanitario, il Presidente della Regione, ha emanato, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Ordinanza n. 8/RIF del 27 settembre 2013.

La predetta Ordinanza, in caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d'Ambito, prevede una speciale forma di gestione dei rifiuti da realizzare attraverso l'intervento di Commissari Straordinari che hanno il compito di garantire, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio stesso.

Nel caso in cui il servizio sia stato gestito dai Consorzi o Società d'Ambito o dai Comuni mediante esternalizzazione a terzi, la continuità dovrà essere garantita dalla SRR o dai Comuni in forma singola o associata ed i Commissari dovranno verificare che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli artt. 7 e 19 della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013.

In entrambi i casi i Commissari potranno adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari affinché vengano espletate con la massima urgenza le procedure previste dalla normativa per il definitivo passaggio delle competenze ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 15 della citata L.R. n.9 del 8 aprile 2010.

2. Continuità del servizio

2.1 Gestione Diretta

Nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d'Ambito, così come previsto dall'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza 8/RIF del 27 settembre 2013 i Commissari Straordinari dovranno garantire la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni.

Il Commissario Straordinario svolgerà il proprio ruolo avvalendosi dell'intera struttura societaria, organi sociali compresi, e pertanto mantenendo inalterate, tra l'altro, la ragione sociale, le posizioni previdenziali, assistenziali e fiscali, le autorizzazioni, le iscrizioni (Camera di Commercio, Albo gestori, ecc...), gli impianti e le relative autorizzazioni, i mezzi e le attrezzature, le convenzioni, il personale ed il soggetto datore di lavoro, l'organizzazione tecnico-economica, finanziaria ed amministrativa.

La struttura della Società o del Consorzio opererà, per quanto attiene all'attività necessaria alla continuità del servizio, attenendosi alle direttive e determinazioni del Commissario Straordinario. Tutti gli atti del Commissario Straordinario devono chiaramente indicare che lo stesso agisce in forza dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.8/RIF del 27.09.2013.

Il Commissario Straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, dovrà assicurare:

- la continuità della gestione dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati e di quelli ad essi assimilati;
- la continuità della conduzione di tutti gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dalle Società o Consorzi di ambito, in esercizio o meno. Nel caso delle discariche la continuità della conduzione include la fase di gestione operativa, gestione post operativa, ripristino ambientale, fase di *post mortem*, chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/03 e i monitoraggi ambientali e le opere di messa in sicurezza di emergenza o permanente o dell'eventuale bonifica in itinere;
- la continuità gestionale di tutti i beni, dell'impiantistica/attrezzature e la logistica della raccolta.

Resta ferma la responsabilità degli enti ordinariamente competenti all'adozione, qualora non sia altrimenti possibile provvedere, delle disposizioni contingibili ed urgenti volte ad evitare il l'insorgere di pericoli per l'ambiente e la salute dei cittadini.

In vigenza dell'ordinanza n. 8/RIF del 27 settembre 2013, gli attuali Liquidatori, la cui attività dovrà essere svolta sotto il coordinamento della gestione liquidatoria unitaria attivata presso l'Assessorato regionale al Bilancio e secondo le direttive che da questo verranno impartite, non possono compiere, senza il preventivo parere del Commissario Straordinario, atti pregiudizievoli per la continuità del servizio.

Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario straordinario verranno imputati alla contabilità separata da costituire, ai sensi dell'ordinanza, presso la Società o Consorzio d'Ambito e verranno ripartiti sugli enti locali beneficiari del servizio in quota proporzionale e secondo le modalità in atto adottate.

Il liquidatore della società d'ambito o del consorzio provvederà alla modifica dell'impianto contabile attraverso l'integrazione di specifici con ti/sotto conti economici, patrimoniali finanziari intestati alla gestione commissariale oltre a quelli già esistenti e relativi alla gestione liquidatoria.



Per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci delle società d'ambito e dei consorzi, i bilanci saranno predisposti dai liquidatori previa acquisizione della relazione del commissario straordinario relativa alla gestione di propria competenza. La nota integrativa al bilancio dovrà anche contenere le tabelle economiche e patrimoniali inerenti la gestione commissariale separate da quelle relative alla gestione liquidatoria.

Relativamente agli impianti resta fermo l'obbligo di utilizzo delle somme previste in tariffa ed appositamente accantonate destinate alla fasi di gestione successive all'esercizio.

Gli enti locali dovranno versare i corrispettivi dovuti, previa emissione di fattura da parte della Società o Consorzio d'ambito a valere sulla contabilità separata, su un apposito conto corrente istituito dal Commissario Straordinario ed intestato a: "*Gestione Separata – Commissario Straordinario (Nome e Cognome) nominato in forza dell'Ordinanza del Presidente della Regione N.8/RIF del 27 settembre 2013 e del Decreto di nomina n. ___ del ___ dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità*".

Il Commissario Straordinario, qualora si dovesse verificare la mancata corresponsione dei detti oneri, potrà in forza dell'Ordinanza Presidenziale attingere, previa diffida, ai trasferimenti regionali non vincolati destinati ai suddetti enti locali.

Al fine di consentire l'avvio della gestione separata, il Commissario Straordinario potrà richiedere ai Comuni, previa emissione di specifica fattura secondo le modalità sopra descritte, l'erogazione di un acconto, fino ad un massimo del 70% dell'importo mensile ordinariamente versato.

I Commissari si relazioneranno costantemente con un gruppo di Coordinamento presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Per quanto attiene l'onere di conferimento dei RSU agli impianti di smaltimento o trattamento, si procederà con le stesse modalità in atto applicate. Le autorizzazioni ed iscrizioni relative a mezzi, attrezzature ed impianti nonché le convenzioni sottoscritte con i consorzi di filiera, in vigenza dell'Ordinanza presidenziale 8/rif, rimangono valide e saranno poi trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori che di volta in volta verranno individuati ai sensi della normativa vigente.

I proventi riconosciuti dai consorzi di filiera a partire dal 1 ottobre 2013 dovranno confluire sul conto della gestione separata per essere poi stornati ai comuni produttori, salvo diversi accordi stabiliti tra le parti.

2.2 Gestione esternalizzata a terzi

Nel caso in cui i servizi siano stati gestiti dai Consorzi o Società d'Ambito o dai Comuni mediante esternalizzazione a terzi, il Commissario straordinario dovrà vigilare sull'attività posta in essere da parte della SRR o dei Comuni in forma singola o associata per garantire la continuità del servizio nel rispetto, in ordine all'utilizzo del personale, di quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013.

Per gli impianti attualmente gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito, nonché per le relative autorizzazioni ed iscrizioni, trovano applicazione le disposizioni dettate all'art. 3 dell'Ordinanza citata e da quanto previsto nel paragrafo precedente.

Nella fase transitoria, qualora relativamente all'impiantistica la continuità del servizio venga garantita dalla SRR, questa potrà avvalersi delle autorizzazioni in essere.

Le autorizzazioni ed iscrizioni relative a mezzi, attrezzature ed impianti connessi alla fase della raccolta, nonché le convenzioni sottoscritte con i Consorzi di filiera per il recupero delle frazioni raccolte in modo differenziato, nel periodo transitorio, rimangono valide e dovranno essere trasferite ai Comuni in forma singola o associata o la SRR in ragione di chi garantisce la continuità del servizio.



Nelle more della definizione delle dotazioni organiche da parte delle costituite SRR e del conseguente trasferimento alle stesse del personale tecnico-amministrativo, avente i requisiti di cui alla L.R. 9/2010, tale personale potrà essere impiegato dalle Società e Consorzi di Ambito per svolgere le funzioni connesse all'attività di liquidazione, nonché per supportare le attività del Commissario straordinario, delle SRR e dei Comuni in forma singola o associata per l'espletamento degli adempimenti necessari al definitivo passaggio del servizio ai soggetti previsti dall'art. 15 della L.R. 9/2010. I relativi oneri rimangono a carico della Società o Consorzio d'Ambito e ripartiti proporzionalmente a carico dei Comuni soci con le stesse modalità ad oggi utilizzate ovvero attribuiti ai Comuni che li utilizzano in forma esclusiva.

3. Completamento degli Adempimenti di cui alla L.R. n.9/2010 e s.m.i.

I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 2 della citata Ordinanza, qualora non provvedano gli enti ordinariamente competenti, dovranno adottare tutti gli atti necessari per assicurare con la massima urgenza, e comunque entro il 31 dicembre 2013, il passaggio delle competenze alla SRR o ai Comuni in forma singola o associata in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., nonché dalle direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

I Commissari straordinari in particolare dovranno verificare con la massima urgenza, ed in caso di inerzia adottare gli opportuni provvedimenti sostitutivi, l'espletamento dei seguenti adempimenti da parte delle SRR o dei Comuni in forma singola o associata:

- a. costituzione della S.R.R.;
- b. nomina ed operatività degli organi di amministrazione della società; per la nomina degli organi di amministrazione i Soci possono designare soggetti scelti fra i Dirigenti interni all'Amministrazione dell'Ente locale;
- c. adozione, da parte degli organi della S.R.R., della dotazione organica nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e dall'art. 19 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010 e s.m.i., nonché dall'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali in data 6.8.2013. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica della legittimità degli avanzamenti di carriera e delle progressioni economiche del personale specie con riferimento a quelli successivi alla data del 31 ottobre 2012;
- d. redazione e trasmissione da parte della SRR all'Assessorato competente del piano d'Ambito, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 9/2010 che dovrà recepire gli eventuali piani di intervento che nel frattempo sono già stati predisposti dai comuni in forma singola o associata;
- e. redazione e trasmissione da parte dei comuni in forma singola o associata all'Assessorato competente dei Piani di intervento;
- f. adozione degli atti necessari per l'affidamento del servizio, in conformità a quanto previsto all'art. 15 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i..

La presente Circolare sarà pubblicata sul *sitoweb* dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Marco Lupu

